



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2015 –

SAS Cargo Group e altri / Commissione

(causa T-56/11)

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del trasporto aereo di merci — Accordi e pratiche concordate su elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (istituzione di supplementi per il carburante e per la sicurezza, rifiuto di pagare commissioni sui supplementi) — Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell'accordo SEE e articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Violazione delle forme sostanziali — Difetto o insufficienza di motivazione — Esame d'ufficio da parte del giudice (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 34)*
2. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione della Commissione che constata un'infrazione e infligge un'ammenda — Esigenze derivanti dal principio della tutela giurisdizionale effettiva — Chiarezza e precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 23, § 5) (v. punti 37-41)*
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un'infrazione — Identificazione delle infrazioni sanzionate — Identificazione dei destinatari di una decisione — Prevalenza del dispositivo rispetto alla motivazione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punto 42)*
4. *Intese — Divieto — Effetto diretto — Diritto dei singoli di chiedere il risarcimento del danno subito — Modalità d'esercizio — Infrazioni oggetto di una decisione della Commissione — Vincolatività della decisione per i giudici nazionali — Portata — Importanza della chiarezza e della precisione del dispositivo della decisione (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2 e 16, § 1) (v. punti 43-49)*

5. *Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l'infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri — Obiettivo unico e piano globale (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 62, 67)*

6. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Decisione della Commissione che constata un'infrazione e infligge un'ammenda — Contraddizioni interne alla decisione — Conseguenze — Annullamento — Presupposti — Lesione dei diritti della difesa dell'impresa sanzionata — Impossibilità per il giudice dell'Unione di esercitare il proprio sindacato (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 65, 81-83, 89, 90)*

7. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (Artt. 101, § 1, TFUE e 296 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 87, 88)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci).

Dispositivo

- 1) La decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda la SAS Cargo Group A/S, la Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e la SAS AB.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla SAS Cargo Group, dalla Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e dalla SAS.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese.